

COMPLESSO BANDISTICO “ P. MASCAGNI”

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 27/2/1978

Riveduto il 16/11/1985

Aggiornato il 14/03/2013

Capitolo I

Costituzione e scopo della Associazione

Art. 1.

Il 27 febbraio 1978, per iniziativa di un gruppo di appassionati di musica bandistica, è costituito il Complesso Bandistico "P. Mascagni", con sede in Villanova di Guidonia (RM).

Art. 2.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) svolgere attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi;
- d) presenziare musicalmente a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- d) organizzare e realizzare: manifestazioni, raduni, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative nei settori della cultura;
- h) collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Ogni partecipazione del Complesso Bandistico a manifestazioni civili, religiose, politiche e folcloristiche sarà solo culturale: quindi non potrà essere intesa come adesione alle manifestazioni stesse

Art. 3.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

Art. 4.

Fanno parte dell'Associazione tre categorie di soci:

soci effettivi, soci sostenitori, soci onorari.

Sono soci effettivi (con diritto al voto) ambedue i genitori/tutori dei musicanti minorenni, i musicanti maggiorenni, e tutte le persone che ne fanno specifica domanda in aderenza a quanto previsto nel presente articolo.

Sono soci sostenitori(senza diritto al voto) tutte le persone/enti che,animate dall'amore per la musica e la tradizione bandistica si impegnano a sostenere l'attività dell'Associazione contribuendo con la loro opera e/o con elargizioni.

Sono soci onorari(senza diritto al voto),il Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio e le persone/enti distintesi per la sensibilità e l'impegno dimostrato nel mantenimento e sviluppo della cultura popolare bandistica.

I Soci non perseguono scopi di lucro, svolgono la propria attività a titolo assolutamente gratuito.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e ne fanno proprie le finalità.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali dell'Associazione, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà e vidimata dal Presidente.

Il genitore il cui figlio raggiunge la maggiore età o lascia il Complesso Bandistico, può, a domanda, restare socio con tutti i diritti, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) assiduo interesse per l'attività della Associazione;
- b) giudizio di accettazione da parte dei soci.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale mensile entro la 1° settimana del mese, in assenza di tale adempimento,il 15° giorno del mese subiranno un primo sollecito verbale da parte del Tesoriere, al quale ne seguirà un secondo alla fine del mese, dopo di che, verrà adottata l'esclusione dalla associazione per morosità

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità, dichiarata dal Consiglio Direttivo;
- c) per espulsione, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

Capitolo II

Amministrazione della Associazione

Assemblea Generale

Art. 5.

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 gennaio di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da convocazione scritta o telefonica per i soci.

Per la legalità delle adunanze di prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei Soci.

Per la legalità delle adunanze di seconda convocazione, che potranno tenersi anche solo dopo mezz'ora da quella fissata per la prima seduta, è sufficiente qualsiasi numero di intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni occorre sempre il voto della metà più uno dei presenti.

Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità ed il diritto di intervento dei Soci in Assemblea.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci effettivi in regola con il versamento della quota associativa

I soci di diritto, minori d'età, potranno partecipare all'Assemblea solo come uditori ma senza diritto di voto ed il loro numero non sarà conteggiato ai fini della determinazione della validità sia della costituzione dell'Assemblea che delle sue deliberazioni.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a. approvare il bilancio annuale, in particolare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il rendiconto preventivo dell'anno in corso;
- b. nominare il Consiglio Direttivo individuato da candidature volontarie ;
- c. eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo
- d. discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo
- e. discutere e deliberare eventuali modifiche al presente statuto solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci.

Consiglio Direttivo

Art. 6.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un massimo di n° 8 membri incaricati e da un numero imprecisato di collaboratori, tutti scelti tra i Soci maggiorenni candidatosi e nominati nell'Assemblea Generale dei Soci.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno presenti le seguenti cariche n°1 Presidente, n°1 Vice Presidente, n° 3 Segretari, n°1 Tesoriere, n° 2 Magazzinieri, n° 2 Addetti Scuola Musica

Il Presidente designa gli incarichi in apposita Assemblea del Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo, accettando l'incarico restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

I collaboratori non assumono cariche, collaborano con il Consiglio svolgendo compiti assegnati loro di volta in volta dal Presidente al sorgere di varie esigenze.

Se un membro lascia il posto anzi termine, il sostituto (designato nella Assemblea del Consiglio Direttivo e comunicato alla prima utile Assemblea dei Soci) rimarrà in carica per il periodo rimanente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi membri incaricati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decadrà automaticamente quando, oltre al Presidente restano in carica n° 3 membri incaricati.

L'ordine del giorno con gli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Direttivo viene comunicato dal Presidente e/o dal Vice Presidente, ai singoli consiglieri, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- c) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero rendere necessari;
- d) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- e) fissare la data delle assemblee ordinarie dei Soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- f) dichiarare la morosità dei soci;
- g) amministrare il fondo comune;
- h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità dell'Associazione.
- i) nominare il Maestro Direttore del Complesso Bandistico.
- l) nominare il Capo Banda su proposta del Maestro Direttore, sentito i musicanti.

Alla scadenza del suo mandato il Consiglio Direttivo manterrà i poteri spettategli statutariamente fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà avvenire improrogabilmente entro trenta giorni dalla sua elezione.

Presidente

Art. 7

Il Presidente eletto nella Assemblea generale dei Soci, ha le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con terzi e, ove occorra, adotta tutti i provvedimenti ritenuti utili per la tutela dei diritti dell'Associazione stessa;
- b) cura ed attribuisce, di concerto con i componenti del Consiglio Direttivo, l'attribuzione degli incarichi
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché di quelle dell'Assemblea dei Soci;
- d) vigila sulla regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili;

- e) promuovere nel modo migliore la partecipazione della cittadinanza e del Comune per un sempre maggior sviluppo della Associazione.
- f) organizza, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, l'attività dell'Associazione sentito, se necessario, anche il parere del Maestro Direttore;
- g) prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio Direttivo, in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- h) è nella facoltà del Presidente affidare a membri Consiglieri, collaboratori e/o soci, speciali incarichi nello svolgimento delle sue attività, corrispondenti ai commi precedenti.
- i) In caso di assenza o di impossibilità il Presidente può essere sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente o dal Segretario.

Vice Presidente

Art. 8

Al Vice Presidente, in assenza e/o impedimento del Presidente, spettano tutte le incombenze e i suoi poteri di rappresentanza legale

Segretario

Art. 9

Il Segretario ha le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'organizzazione generale dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli ordini del Presidente.
- b) svolge le funzioni di segreteria, in particolare redige e firma i verbali, cura la corrispondenza non riservata, procedendo alla sua rubricazione ed eventuale distribuzione
- c) adempie ad ogni incarico che gli venga richiesto o affidato dal Presidente.
- d) provvede alla compilazione delle schede anagrafiche di ogni singolo Socio, allievo e componente del Complesso Bandistico, aggiornandola ogniqualvolta avviene una modifica di domicilio, numero telefonico e altro.

Tesoriere

Art. 10

Il Tesoriere ha le seguenti attribuzioni:

- a) riscossione delle somme dovute o elargite alla Associazione rilasciandone regolare ricevuta numerata;
- b) provvedere alle spese correnti necessarie all'Associazione ed ai rimborsi spese vidimati dal Presidente;
- c) tenuta dei libri contabili con predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo entro il 31 gennaio di ogni anno.

Magazziniere

Art. 11

Il Magazziniere ha le seguenti attribuzioni:

- a) è responsabile della custodia di tutto il materiale di proprietà dell'Associazione ivi compresi gli strumenti musicali e relativi accessori;
- b) provvede alla tenuta e compilazione di un registro di carico e scarico sul quale deve essere annotato anche il materiale assegnato ad ogni singolo musicante del Complesso Bandistico; in particolare per lo scarico del materiale è necessaria la firma di approvazione del membro della Banda che riceve il materiale stesso;
- c) è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo della buona tenuta e conservazione degli strumenti musicali e del materiale affidatogli nonché degli eventuali ammanchi che si dovessero verificare in sede di compilazione dell'inventario annuale;

Addetto alla Scuola Musica

Art. 12

L'Addetto alla Scuola Musica ha le seguenti attribuzioni:

- a) collabora con il Maestro Direttore per organizzare ed ottimizzare l'attività didattica/prove;
- b) cura la buona conservazione degli spartiti e delle parti strumentali ed in concerto con il Maestro Direttore, provvede a sottoporre al Consiglio Direttivo l'acquisto di spartiti, partiture, strumenti e quanto può interessare il Complesso Bandistico come attività musicale

Collaboratore

Art. 13

Il collaboratore collabora con il Consiglio Direttivo, svolgendo incarichi vari su precise disposizioni del Presidente.

Maestro Direttore

Art. 14

Il Maestro Direttore del Complesso Bandistico viene nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica un anno ed è riconfermabile. Egli ha le seguenti attribuzioni:

- a) è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo dell'andamento tecnico-musicale del Complesso Bandistico .
- b) organizza la partecipazione del Complesso Bandistico a tutte le manifestazioni
- c) prepara il programma musicale, dirigere personalmente i concerti in pubblico e privato e le prove settimanali, cura l'istruzione individuale dagli allievi e dei musicisti.
- d) cura il funzionamento e miglioramento del Complesso Bandistico , sottoponendo le sue richieste all'approvazione del Consiglio Direttivo e per esso, del Presidente.
- e) relaziona sul comportamento e sul rendimento tecnico di ogni singolo allievo/musicante provvedendo a segnalare al Consiglio Direttivo coloro che a suo giudizio compromettono il buon andamento del Complesso Bandistico.

Il Maestro Direttore è coadiuvato da un Capo Banda

Il Maestro Direttore è l'autorità assoluta durante le prove ed i concerti, del suo operato ne risponde direttamente al Presidente ed in casi eccezionali al Consiglio Direttivo.

Capo Banda

Art. 15

Il Capo Banda, nominato dal Consiglio Direttivo per meriti e capacità tecniche su segnalazione del Maestro, ha le seguenti attribuzioni:

- a) tiene i contatti con il Maestro Direttore del Complesso Bandistico in modo da facilitarne il buon funzionamento .
- b) è responsabile della disciplina dei musicanti ed interviene ogni qualvolta sarà richiesto da parte del Maestro o dei musicanti per comporre eventuali vertenze;
- c) provvede ad applicare le delibere del Consiglio riguardanti l'aspetto formale e funzionale del Complesso Bandistico;
- d) collabora con il Maestro Direttore nella partecipazione del Complesso Bandistico a tutte le manifestazioni e lo dirige in assenza dello stesso;
- e) collabora alla preparazione degli allievi.

Capitolo III

Servizi e Prove

Art. 16

I servizi che il Complesso Bandistico può espletare sono:

- a) Concerti straordinari in occasioni di solennità, feste civili, nazionali ecc., da eseguirsi per conto di Enti Pubblici e per conto di terzi .
- b) Servizi civili e religiosi da eseguirsi per conto di partiti politici, associazioni sindacali, associazioni cittadine, parrocchie ed altri enti .

Capitolo IV

Patrimonio ed Entrate

Art. 17

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote sociali, libere elargizioni effettuate dai cittadini, Enti Pubblici, ditte o aziende private, rimborsi spese per partecipazioni a eventi culturali, manifestazioni civili, religiose, sportive e funebri.

I fondi disponibili dovranno essere impiegati dall'Associazione esclusivamente per il conseguimento degli scopi statutari, attraverso l'acquisto di spartiti e accessori musicali, acquisto e/o rinnovamento divise e loro manutenzione, noleggio sale per pubbliche esibizioni, finanziamento di corsi musicali ed altro in accordo con quanto previsto nel Capitolo I art. 2.

Capitolo V

Esercizio Finanziario

Art. 18

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio finanziario, non oltre il 31 gennaio, in Assemblea Generale dei Soci, si avrà da parte del Consiglio Direttivo il resoconto delle attività sociali, artistico musicali svolte ed il resoconto del bilancio finanziario di gestione.

Capitolo VI

Scioglimento dell'Associazione

Art. 19

L'Associazione potrà essere sciolta quando a giudizio del Consiglio Direttivo, dovessero venire a mancare le condizioni per la conduzione dell'attività culturale così come previsto nel presente statuto e a seguito di regolare delibera dell'Assemblea Generale dei Soci.

Addivenendo allo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a consegnare tutto il patrimonio della stessa ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea Generale dei Soci, avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

Lo scioglimento sarà curato da un liquidatore nominato dall'Assemblea.

Capitolo VII

Disposizioni Generali

Art. 20

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, nonché dal Regolamento, si osserveranno le norme, le disposizioni e le decisioni che saranno prese caso per caso, di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale dei Soci è la sola autorità che può portare modifiche al presente Statuto con soppressioni ed aggiunte di articoli e di modifiche anche parziali degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto

Villanova di Guidonia , li 14/03/ 2013

Presidente

Segretario Consiglio Direttivo

Segretario Assemblea Soci